

PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL'ART.71 DEL D.LGS N.36/2023, IN FORMA CENTRALIZZATA, PER LA FORNITURA DI SERVICE DI LABORATORIO OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA

valutazione Lotto 20 a seguito di sentenza

Il giorno 26.05.2026 alle ore 14:30 la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione dell'Amministratore Unico di PuntoZero Scarl del 03/07/2024 composta dai signori:

- Dott. Alfredo Villa - Direttore S.C. Patologia Clinica ed Ematologia - Azienda Ospedaliera di Perugia - in qualità di Presidente;
- Dott. Antonio Fortunato - Direttore dell' U.O.C. Patologia Clinica - Area Vasta 5 della Regione Marche (ora AST Ascoli Piceno) - in qualità di componente;
- Dott.ssa Elena Franchi - Ingegnere Clinico - Azienda USL Umbria 1 - in qualità di componente;

si riunisce tramite collegamento meet per effettuare la valutazione come previsto dalla sentenza Tar n. 200 pubblicata in data 8/05/2026;

Premesso che:

- con Determinazione dell'Amministratore Unico del 30/04/2025 è stato aggiudicato tra gli altri il lotto 20 - Proteine Specifiche, della gara europea a procedura telematica aperta ai sensi dell'art.71 del D.lgs n.36/2023, in forma centralizzata, per la fornitura di service di laboratorio occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria;
- è stata successivamente instaurata una controversia che riguarda l'aggiudicazione del lotto 20 - alla società The Binding Site s.r.l. (TBS), contestata dalla seconda classificata, Siemens Healthcare s.r.l., tramite ricorso principale e motivi aggiunti. TBS ha a sua volta presentato ricorso incidentale contestando il punteggio assegnato a Siemens.

Visto l'esito del Ricorso Principale (Siemens Healthcare ha contestato diversi punteggi tecnici attribuiti a TBS e il mancato riconoscimento di punti alla propria offerta):

- Reagenti "Pronto all'uso": Il Tribunale ha accolto la censura di Siemens, stabilendo che a TBS non spettavano i 3 punti premiali poiché quattro dei suoi prodotti erano in forma liofilizzata (richiedendo ricostituzione) e quindi non "pronti all'uso" secondo la lettera univoca della *lex specialis*.
- Antisieri Policlonali ed Equivalenza: Siemens ha contestato l'attribuzione di 0 punti per l'uso di antisieri monoclonali presentati come equivalenti a quelli policlonali richiesti. Il Tribunale ha riscontrato un difetto di motivazione da parte della Commissione, che non ha spiegato perché non abbia accettato la dichiarazione di equivalenza funzionale di Siemens.
- Tempi di Manutenzione: Questa censura è stata respinta. Il Collegio ha ritenuto logica la scelta della Commissione di confrontare solo il dato settimanale (identico per entrambe le ditte) a fronte di dati giornalieri e mensili disomogenei e non direttamente comparabili.

Visto che in esito del Ricorso Incidentale (The Binding Site - TBS ha a sua volta impugnato i punteggi assegnati a Siemens attraverso diversi motivi, la maggior parte dei quali è stata respinta):

- Caricamento in continuo: Il Tribunale ha accolto questo motivo. Dall'analisi del manuale operativo dello strumento Siemens è emerso che l'apertura dei coperchi per il caricamento dei campioni interrompe la seduta analitica; pertanto, Siemens perde i 4 punti assegnati per questo requisito.
- Linee Guida Internazionali (IMWG): TBS sosteneva che il test di Siemens non fosse conforme ai range delle linee guida IMWG. Tuttavia, una verifica tecnica ha stabilito che, sebbene i valori numerici siano differenti (metodo-dipendenti), i test sono biologicamente e clinicamente equivalenti. Di conseguenza, il motivo è stato respinto.
- Monitoraggio eccesso di antigene: Respinto, in quanto la documentazione di TBS non dichiarava chiaramente il possesso del requisito per tutti gli analiti.

- Rilevazione coaguli: Respinto, poiché la legge di gara non imponeva un sensore fisico dedicato, e la funzione di Siemens è stata ritenuta idonea.

Preso atto che il secondo motivo di ricorso concerne il mancato riconoscimento alla ricorrente principale dei 3 punti tabellari previsti per il requisito “Caratteristiche reagenti” “Uso di antisieri policlonali per il dosaggio delle catene pesanti/leggere”, (nella sentenza erroneamente sono previsti 2 punti anziché 3);

la sentenza riporta al punto “6.2. *Nel caso che occupa, la Commissione non ha riconosciuto il punteggio premiale alla ricorrente principale (attribuendo zero punti); tuttavia, negli atti del procedimento non vi è alcuna motivazione circa le ragioni che hanno condotto a non ritenere il requisito soddisfatto mediante il ricorso all'equivalenza funzionale invocata da Siemens, né risultano evidenziate le difformità della soluzione proposta rispetto a quanto richiesto ritenute ostantive. L'equivalenza presuppone «la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformità sostanziale con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte. Ne deriva, sul piano applicativo, che, sussistendone i presupposti, la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengono in pratica comunque soddisfatte» (C.d.S., sez. III, 13 marzo 2025, n. 2066). Nel caso di specie, risulta pacifico che la soluzione offerta da Siemens si fondi su una tecnologia differente; tuttavia, ciò che rileva ai fini del parametro è la capacità di assicurare un affidabile dosaggio delle catene pesanti/leggere, indipendentemente dalla natura dell'antisiero utilizzato. [...]*

La Commissione non ha riconosciuto il punteggio premiale alla ricorrente principale (attribuendo zero punti); tuttavia, negli atti del procedimento non vi è alcuna motivazione circa le ragioni che hanno condotto a non ritenere il requisito soddisfatto mediante il ricorso all'equivalenza funzionale invocata da Siemens, né risultano evidenziate le difformità della soluzione proposta rispetto a quanto richiesto ritenute ostantive.”

Alla luce del disposto dell'art. 34, comma 2, cod. proc. amm., è possibile che il giudice sostituisca una propria valutazione in merito all'equivalenza funzionale dei test proposti la valutazione discrezionale non effettuata dall'Amministrazione. Tale valutazione deve essere, pertanto, rimessa alla Commissione, che dovrà tenere conto in tale sede anche delle risultanze della Verificazione disposta dal Collegio;

Considerato che:

1. la Commissione ha correttamente applicato quanto previsto nella lex specialis, in particolare quanto disposto nel Disciplinare al punto 18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA che distingue le modalità di attribuzione del punteggio a seconda del tipo di criterio di valutazione, Discrezionale, Quantitativo, Tabellare:
 - Per ciascun criterio di valutazione di tipo discrezionale, indicato in tabella con la lettera “D”, il punteggio verrà attribuito a seguito di determinazione di un coefficiente preliminare $V(a)_p$, successivamente trasformato in coefficiente definitivo $V(a)_i$ riparametrato nelle modalità più in avanti rappresentate.[..]
 - Per ciascun criterio di tipo quantitativo, indicato in tabella con la lettera “Q”, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base della formula riportata nel criterio
 - Per ciascun criterio di tipo tabellare, indicato in tabella con la lettera “T”, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.
2. Il criterio di valutazione “Uso di antisieri policlonali per il dosaggio delle Catene pesanti/leggere”, è chiaro e ben definito e non ci sono state richieste di chiarimento sul punto, ovvero, richieste di modifica dello stesso;
3. Nella relazione tecnica di Siemens si legge che “*Per il dosaggio delle catene leggere libere sono disponibili N Latex FLC Kappa e Lambda che si basano su una miscela di anticorpi monoclonali. Da un pannello di oltre 150 anticorpi monoclonali diretti contro le FLC kappa e le FLC lambda, sono stati selezionati per ciascun dosaggio degli anticorpi altamente selettivi per la forma libera delle catene leggere, non reattivi con le catene leggere legate. L'utilizzo di una miscela di anticorpi monoclonali consente di avere il massimo della reattività ed il*

massimo della specificità degli anticorpi selezionati che si evidenzia anche nel ridurre le variazioni tra lotti aspetto fondamentale per il monitoraggio dei pazienti.

4. non vi è, stato alcun difetto di motivazione in quanto per il criterio di valutazione in argomento è prevista la valutazione di tipo tabellare, ovvero la Commissione deve valutare l'Uso di antisieri policlonali per il dosaggio delle catene pesanti/leggere, si/no, e non può trasformare un criterio di tipo tabellare in criterio discrezionale e valutare l'Uso di antisieri policlonali per il dosaggio delle catene pesanti/leggere o equivalente";
5. L'equivalenza della soluzione offerta da Siemens è del resto già stata valutata dalla Commissione che ha attribuito 3 punti al criterio tabellare che prevede il "Riconoscimento di un valore di riferimento nelle linee guida internazionali (IMWG) per il test catene leggere libere sieriche" oggetto di verificaione;
6. risultano i seguenti punteggi e la seguente graduatoria:

Lotto 20	Fornitore	Valore offerto	Ribasso offerto	PT	PE= 30×(RilRmax)^{0,5}	TOTALE PT+PE	Base d'asta
1	The Binding Site S.r.l.	430.490,0000 €	12,63%	63,14	27,09	90,23	499.576,80 €
2	Siemens Healthcare S.r.l.	422.194,0000 €	15,49%	58,40	30	88,40	

La Commissione Giudicatrice demanda al Rup il seguito di competenza.

La seduta si chiude alle ore 15:30

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Dott. Alfredo Villa _____

Il Commissario Dott. Antonio Fortunato _____

Il Commissario Ing. Elena Franchi _____